



**CITTA' DI STRESA**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 103

**OGGETTO :**  
**ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO  
COMUNALE SULLE ENTRATE.**

L'anno duemilatredici, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore 21 e minuti 00, nella Palazzina Liberty. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>DI MILIA Canio</b>	Sindaco		X
<b>BOTTINI Giuseppe</b>	Vicesindaco	X	
<b>SALA Valeria</b>	Assessore	X	
<b>FALCIOLA Carlo</b>	Assessore	X	
<b>BOLLA Roberto</b>	Consigliere	X	
<b>SCARINZI Albino</b>	Consigliere	X	
<b>GALLI Alberto</b>	Assessore	X	
<b>POLETTI PIERO</b>	Consigliere	X	
<b>CABRINI Maria</b>	Consigliere		X
<b>COPPOLA Antonio</b>	Consigliere		X
<b>ALBINI Massimo</b>	Consigliere	X	
<b>FORTIS Mauro</b>	Consigliere	X	
<b>VECCHI Giovan Battista</b>	Consigliere		X
<b>VALLENZASCA Piero</b>	Consigliere	X	
<b>BERTOLINO Alessandro</b>	Consigliere	X	
<b>DIVERIO Matteo</b>	Consigliere	X	
<b>CASAROLI Lucio Augusto</b>	Consigliere	X	

**Totale** 13 4

Assiste il Segretario Comunale Signor **PALMIERI Ugo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor **BOTTINI Giuseppe** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Bertolino e Diverio, quindi i presenti risultano in numero di 13.

A relazione del Vice Sindaco Presidente sig. Bottini:

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 74 del 22.12. 1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il regolamento comunale sulle entrate, composto di n. 16 articoli.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 22.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione ed integrazioni all'art. 13 "*Forme di riscossione coattiva*" dell'art. 13-bis – "*Dilazione di pagamento*".

RICHIAMATO l'art. 13-bis del citato regolamento all'oggetto "*Dilazione di pagamento*" il quale stabilisce che:

"1.- per le somme iscritte nei ruoli, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nel caso di comprovate necessità finanziarie dello stesso, la rateizzazione del pagamento secondo il seguente schema:

- fino ad € 200,00 non è concessa nessuna rateizzazione;
- da € 201,00 ad € 4.999,00 n. 6 rate bimestrali;
- oltre tale importo (€ 4.999,00) massimo 10 rate bimestrali.

2.- la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima del termine di scadenza fissato per il pagamento.

3.- in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in una unica soluzione.

4.- sull'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato dall'art. 21, comma 1, del DPR 602/73."

DATO ATTO che per la particolare situazione economica in cui versa il "Paese" alcuni contribuenti si trovano in situazione di obiettiva difficoltà a far fronte ai propri debiti tributari e patrimoniali.

VISTO l'art. 52, comma 3, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 che stabilisce che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

VISTO il decreto MEF – rateizzazione del 06.11.2013 che prevede un “piano di rateazione in proroga straordinario” della durata massima di 120 rate.

RITENUTO opportuno oltre che necessario fare riferimento alla predetta normativa con gli opportuni adeguamenti apportando modifiche ed integrazioni all’art. 13-bis del vigente regolamento comunale sulle entrate riconoscendo, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di **48** rate mensili, riscrivendo l’art. 13-bis del vigente regolamento comunale sulle entrate nel modo seguente:

“1.- per le somme iscritte nei ruoli e/o in avvisi di accertamento e/o liquidazione, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, **in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, un piano di rateazione ordinario massimo di 10 rate bimestrali e per qualsiasi importo;**

**2.- per le somme iscritte nei ruoli e/o in avvisi di accertamento e/o liquidazione, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, in caso di comprovata e grave situazione di obiettiva difficoltà legata alla congiuntura economica dello stesso, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 48 rate mensili e per importi superiori ad € 5.000,00;**

**3.- per la richiesta dei piani straordinari la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata;**

4.- in caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo dovuto diventa automaticamente riscuotibile in una unica soluzione.

5.- sull’importo rateizzato si applicano gli interessi **legali di cui all’art. 1284 del codice civile.**

CONSIDERATO che la predetta integrazione è finalizzata ad affiancare agli attuali piani di rateazione ordinaria, concedibili fino ad un massimo di 10 rate bimestrali, nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 48 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 20.11.2013 con la quale si deliberava di proporre al Consiglio Comunale la riscrittura dell’articolo 13-bis del vigente regolamento comunale sulle entrate, nel modo sopra precisato.

Considerato pertanto che occorre riassumere l’atto della Giunta Comunale in un atto del Consiglio Comunale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Vice Sindaco Presidente;

Uditi gli interventi dei consiglieri Signori:

**Bertolino** che chiede di conoscere i presupposti per consentire l'accoglimento delle richieste di rateizzazione in quanto il regolamento nulla prevede in merito.

**Diverio** che afferma che sarebbe stato opportuno concedere la massima rateizzazione a tutti, eliminando ogni possibilità di discrezionalità.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l' articolo 49;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell' articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Bertolino, Diverio, Casaroli e Vallenzasca), contrari nessuno;

### **DELIBERA**

1. di riscrivere l'art. 13-bis del regolamento comunale sulle entrate e per quanto in premessa precisato;
2. di stabilire che l'art. 13-bis del regolamento comunale sulle entrate viene così riscritto:
  - “1.- per le somme iscritte nei ruoli e/o in avvisi di accertamento e/o liquidazione, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, un piano di rateazione ordinario massimo di 10 rate bimestrali e per qualsiasi importo;
  - 2.- per le somme iscritte nei ruoli e/o in avvisi di accertamento e/o liquidazione, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, in caso di comprovata e grave situazione di obiettiva difficoltà legata alla congiuntura economica dello stesso, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 48 rate mensili e per importi superiori ad € 5.000,00;
  - 3.- per la richiesta dei piani straordinari la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata;
  - 4.- in caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo dovuto diventa automaticamente riscuotibile in una unica soluzione.
  - 5.- sull'importo rateizzato si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.“

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma palese e separata, che ottiene il seguente risultato: favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Bertolino, Diverio, Casaroli e Vallenzasca), contrari nessuno.

*Allegato a deliberazione C.C. N 103. Del 27/12/2013.  
Il Segretario Comunale (dott. Ugo Palmieri)*



# **CITTA' DI STRESA**

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SETTORE FISCALITA' LOCALE

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 22.12.1998 integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 22.11.2004 ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 27/12/2013.

### **INDICE**

- Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Definizione delle entrate
- Articolo 3 – Regolamentazione delle entrate
- Articolo 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Articolo 5 – Forme di gestione delle entrate
- Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 7 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 8 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Articolo 9 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie
- Articolo 10 - Sanzioni
- Articolo 11 – Tutela giudiziaria
- Articolo 12 – Forme di riscossione volontaria
- Articolo 13 – Forme di riscossione coattiva
- Articolo 13 bis – Dilazione di pagamento
- Articolo 14– Autotutela
- Articolo 15 – Accertamento con adesione
- Articolo 16 – Entrata in vigore

## Art. 1

### Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal d.Lgs.15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

## Art. 2

### Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## Art. 3

### Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 4

##### Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei Servizi cui si riferiscono.

#### Art. 5

##### Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c) affidamenti mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al



gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, commi 1 e 2 della legge 23.12.1994, n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### Art.6

##### Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### Art.7

##### Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato è corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.  
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.



4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### Art. 8

##### Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.  
Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti .

#### Art. 9

##### Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di

apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi dei servizi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
5. Non si procede alla notifica degli avvisi di liquidazione e/o accertamento di un importo inferiore ad € 10,33 a titolo di imposta e/o tassa, con esclusione di sanzione ed interessi.

#### Art. 10

##### Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 – 472 - 473 – del 23.12.1997, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6 o dal concessionario.

#### Art. 11

##### Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), dei D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

#### Art. 12

##### Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

#### Art. 13

##### Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del D. Lgs. 15.12.1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in Euro 10,33 (dieci/33) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

#### Art. 13 bis

##### Dilazione di pagamento

- “1.- per le somme iscritte nei ruoli e/o in avvisi di accertamento e/o liquidazione, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, un piano di rateazione ordinario massimo di 10 rate bimestrali e per qualsiasi importo;**
- 2.- per le somme iscritte nei ruoli e/o in avvisi di accertamento e/o liquidazione, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, in caso di comprovata e grave situazione di obiettiva difficoltà legata alla congiuntura economica dello stesso, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 48 rate mensili e per importi superiori ad € 5.000,00;**

**3.- per la richiesta dei piani straordinari la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata;**

**4.- in caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo dovuto diventa automaticamente riscuotibile in una unica soluzione.**

**5.- sull'importo rateizzato si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.**

#### Art. 14

##### Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

#### Art. 15

##### Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili. Le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L.27.12.1997 n.449.

#### Art. 16

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BOTTINI Giuseppe

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PALMIERI Ugo

---

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
**EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.**  
(secondo quanto esplicitato nel testo della presente deliberazione)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to PALMIERI Ugo

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Stresa, li 23/01/2014

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 23/01/2014 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi a tutto il 7/02/2014 (n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li 23/01/2014

**IL MESSO COMUNALE**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data

- Per decorrenza dei termini di legge ex-articolo 134, comma 3, d. lgs. 18 agosto 200, n.267
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ex-art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 19 del 23/01/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PALMIERI Ugo

---

**RELATA DI II PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per \_\_\_\_\_ giorni consecutivi (n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

---